

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento del Consiglio n. 207/2009, poiché la commissione di ricorso, in primo luogo, ha erroneamente valutato il significato e la sintassi del marchio, nonché la sua idoneità o meno a descrivere in maniera immediata e diretta i prodotti e servizi in questione; in secondo luogo, essa non ha esaminato d'ufficio fatti che dimostrerebbero che il marchio comunitario in questione è descrittivo per il pubblico pertinente, pur avendo correttamente ritenuto che il pubblico pertinente sia specializzato; e in terzo luogo, essa non ha tenuto conto dell'interesse pubblico sottostante a tale impedimento alla registrazione e non si è pronunciata in ordine alla prova dell'esistenza, presso il settore specializzato pertinente, di una ragionevole probabilità che altri operatori economici in quel settore potrebbero in futuro essere intenzionati a servirsi del marchio comunitario de quo.

Ricorso proposto il 2 ottobre 2009 — Ancco/UAMI — Freche et fils (ANN TAYLOR LOFT)

(Causa T-385/09)

(2009/C 282/113)

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Ancco, Inc. (New York, Stati Uniti) (rappresentante: avv. G. Triet)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Freche et fils associés SARL (Parigi, Francia)

Conclusioni della ricorrente

- Dichiarare fondato il ricorso;
- annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 1° luglio 2009, procedimento R 1485/2008-1;
- modificare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 1° luglio 2009, procedimento R 1485/2008-1, a favore della registrazione del marchio comunitario di cui trattasi per le classi 18 e 25, in aggiunta alla classe 35;
- condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio "ANN TAYLOR LOFT", per prodotti e servizi delle classi 18, 25 e 35

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio o segno su cui si fonda l'opposizione: registrazione francese del marchio "LOFT" per prodotti appartenenti alle classi 18 e 25

Decisione della divisione di opposizione: accoglimento dell'opposizione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 207/2009, poiché la commissione di ricorso ha erroneamente ritenuto che esistesse un rischio di confusione tra i marchi interessati; violazione dell'art. 75 del regolamento del Consiglio n. 207/2009, poiché la commissione di ricorso si è erroneamente basata su prove e motivi sui quali la ricorrente non ha potuto prendere posizione.

Ricorso proposto il 5 ottobre 2009 — Grúas Abril Asistencia/Commissione

(Causa T-386/09)

(2009/C 282/114)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Grúas Abril Asistencia, SL (Alicante, Spagna) (rappresentante: R. L. García García, abogado)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

- Che il Tribunale di primo grado dichiarò che il rigetto da parte delle autorità della concorrenza e dei giudici spagnoli della denuncia presentata dalla ricorrente, GRÚAS ABRIL ASISTENCIA, viola e lede gli artt. 81 e 82 del Trattato che istituisce la Comunità europea;
- Che, pertanto, la Commissione delle Comunità europee, la quale ha stilato l'accordo impugnato [Accordo della Commissione europea, D.G. Concorrenza. Mercati – Servizi Finanziari. Pratiche restrittive, COMPID21KB/nb (2009) 804], adotti le misure e le garanzie necessarie al fine di imporre la cessazione dell'attività illecita di cui trattasi, disponendo anche le multe e le sanzioni del caso rispetto alla condotta contestata, nonché, eventualmente, il diritto della BAS HERMANOS, S.L. al risarcimento dei danni e pregiudizi subiti a causa dell'infrazione in parola;

- Che, infine, si dichiari che la condotta posta in essere dalla società MAPFRE MUTUALIDAD DE SEGUROS Y REASEGUROS A PRIMA FIJA (oggi MAPFRE, S.A.) nei confronti della ricorrente quale sua fornitrice, imponendole in modo unilaterale le tariffe per il pagamento della prestazione dei servizi di assistenza, fissando tariffe al di sotto del costo di tali servizi, esigendo ingiustificatamente e arbitrariamente la prestazione dei servizi a condizioni non concordate contrattualmente (effettuazione del servizio con carri attrezzi recanti il logo della MAPFRE), minacciando la rottura del contratto qualora la ricorrente non avesse soddisfatto dette pretese e concretizzando da ultimo tale minaccia, costituisce una violazione della legge spagnola a tutela della concorrenza [e] degli artt. 81 e 82 CE;
- Che si condanni la Commissione alle spese del presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente nel presente procedimento [è] un'impresa familiare dedita all'attività di prestazione di servizi di carro attrezzi da traino veicoli per soccorso stradale.

La ricorrente, nel ricorso, contesta la condotta presuntamente contraria alle norme sulla concorrenza della MAPFRE S.A, la quale, nell'ambito di un rapporto contrattuale relativo all'utilizzo dei servizi di carro attrezzi da traino e rimorchio di veicoli assicurati dalla MAPFRE, su richiesta di quest'ultima o dei suoi assicurati, avrebbe preteso, secondo quanto afferma la ricorrente, che il servizio di soccorso fosse effettuato con automezzi recanti il logo MAPFRE e di reclamizzare detto marchio commerciale senza alcun tipo di controprestazione; la convenuta avrebbe inoltre imposto tariffe al di sotto del costo dei servizi prestati.

A sostegno del suo ricorso la ricorrente fa valere la violazione delle norme comunitarie e nazionali sulla concorrenza.

Ricorso proposto il 2 ottobre 2009 — Rosenruist/UAMI (Rappresentazione di una tasca con due curve che si incrociano in un punto)

(Causa T-388/09)

(2009/C 282/115)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente(i): Rosenruist — Gestão e serviços, Lda (Funchal, Portogallo) (rappresentanti: avv.ti S. González Malabia e S. Rizzo)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Conclusioni della ricorrente

- Annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 18 giugno 2009, procedimento R 237/2009-2; e
- condannare il convenuto a sopportare le proprie spese e quelle della ricorrente.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario di cui trattasi: Il marchio che rappresenta una tasca con due curve che si incrociano in un punto per prodotti e servizi delle classi 18 e 25.

Decisione dell'esaminatore: Rigetto della domanda di registrazione di marchio comunitario.

Decisione della commissione di ricorso: Rigetto del ricorso.

Motivi dedotti: Violazione dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 40/94 (diventato art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 207/2009) poiché la commissione di ricorso ha ritenuto erroneamente che il marchio comunitario di cui trattasi non possedesse carattere distintivo intrinseco.

Ordinanza del Tribunale di primo grado 5 ottobre 2009 — Commissione/CAE Consulting Sven Rau

(Causa T-474/07) ⁽¹⁾

(2009/C 282/116)

Lingua processuale: il tedesco

Il presidente della Prima Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 79 del 29.3.2008.

Ordinanza del Tribunale di primo grado 24 settembre 2009 — Johnson & Johnson/UAMI — Simca (YourCare)

(Causa T-25/09) ⁽¹⁾

(2009/C 282/117)

Lingua processuale: l'italiano

Il presidente della Quarta Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 69 del 21.3.2009.